

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1136 DEL 15/07/2022

O G G E T T O

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 2 UNITÀ DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA DI NEFROLOGIA.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1147/22

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che con riferimento al profilo di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia la scrivente Azienda ha valutato la necessità di procedere all'assunzione a tempo determinato di n. 2 dirigenti medici, al fine di garantire la sostituzione di due unità assenti dal servizio per gravidanza (dr.ssa M. A. e dr.ssa G. A.).

Dato atto che le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 417 del 12/04/2022, stabiliscono che le Aziende sono autorizzate a procedere con le assunzioni per turn over, supplenze ed extra turn over del personale di tutti i ruoli, inserendole nei relativi piani trimestrali, entro il limite di spesa per il personale relativo all'anno 2022. Precisato che le assenze di cui trattasi sono state inserite nel piano trimestrale relativo al 2° trimestre 2022, trasmesso alla Regione Veneto con nota prot. n. 48061 del 03/05/2022.

Fatto presente che Azienda Zero ha recentemente espletato il concorso pubblico nel profilo di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia e con deliberazione n. 303 del 5 maggio 2022 ha approvato la relativa graduatoria di merito, consistente nella graduatoria di *Medici specializzati* (un candidato – graduatoria esaurita) e nella graduatoria di *Medici specializzandi* (n. 9 candidati – graduatoria utilizzata sino alla 2° posizione).

Si ricorda, all'uopo, la normativa che riguarda l'assunzione dei candidati specializzandi, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 547 e successivi, così come modificata con Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 – c.d. Decreto Calabria (convertito nella Legge 25 giugno 2019 n. 60), con D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 – c.d. Decreto Milleproroghe anno 2020 (convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8), con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e da ultimo con D.L. 24/03/2022, n. 24, convertito con modificazioni con L. 52 del 23/05/2022 che prevede quanto segue:

comma 547. A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2023 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto

di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

Fatto presente che la Regione Veneto ha sottoscritto l'accordo con gli Atenei di Padova, Verona, Brescia, Ferrara, Milano Bicocca, e con l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, sottolineando che, come stabilito dalla L. n. 145/2018 l'assunzione degli specializzandi medici – da effettuarsi per gli studenti delle predette Università - avviene con l'inquadramento nella dirigenza medica e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, pari a n. 32 ore settimanali. L'attività formativa teorica, che è obbligatoria per lo specializzando ed è preordinata al completamento del percorso di formazione, non è inclusa nel debito orario lavorativo di cui sopra.

Vista altresì la nota prot. n. 405008 del 15/09/2021, con la quale la Regione Veneto ha comunicato alle

Aziende ULss che, al fine di promuovere l'adesione allo schema di accordo contemplato dalla L. 30/12/2018 n. 145 (e consentire pertanto l'assunzione degli specializzandi inseriti nelle graduatorie separate della Regione Veneto) ha trasmesso a tutte le Università degli Studi lo schema di accordo stesso, invitando le Aziende Ulss – per agevolare la conclusione del procedimento – di avviare con l'Ateneo di riferimento ogni contatto preliminare che possa poi condurre all'adozione dell'atto finale, il quale, come previsto dalla norma, spetta alla Regione Veneto.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone di utilizzare la graduatoria di concorso pubblico in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia, approvata da Azienda Zero con deliberazione n. 303 del 05/05/2022 graduatoria *Medici specializzandi* per l'assunzione a tempo determinato e parziale dei candidati collocati in 3° e 4° posizione (dr. Marturano Davide e dr.ssa Cirella Irene), rispettivamente iscritti all'ultimo anno della Scuola di specializzazione dell'Università di Padova.

Evidenziato che gli incarichi di cui trattasi avranno decorrenza dalla data indicata nei contratti individuali di lavoro e per tutta la durata dell'assenza delle titolari del posto, precisando al riguardo che, trattandosi di incarichi a tempo determinato, non troverà applicazione l'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 548-bis della Legge n. 145/2018 (*“A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548”*).

Si precisa da ultimo che, qualora gli specializzandi acquisiscano il diploma di specializzazione nel corso dei contratti di supplenza, rimane ferma la durata dell'incarico di supplenza attribuito, con passaggio dal rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

Evidenziato che le assunzioni di cui al presente provvedimento saranno tenute in considerazione ai fini dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (approvato da questa Azienda con deliberazione n. 275 del 18/02/2022).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, l'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico approvata da Azienda Zero con deliberazione n. 303 del 5 maggio 2022 in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia – *graduatoria Medici specializzandi* per l'assunzione a tempo determinato e parziale (n. 32 ore settimanali) del dr. Marturano Davide e della dr.ssa Cirella Irene, precisando che gli incarichi stessi avranno decorrenza dalle date indicate nei rispettivi contratti individuali di lavoro e per tutta la durata dell'assenza delle titolari del posto;

2. di precisare che l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al presente provvedimento è subordinata:
 - all'esito delle visite mediche preassuntive;
 - alla verifica, da parte dell'Azienda, in considerazione della necessità di garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale di cui al comma 1, dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 (D.L. convertito con modificazioni in Legge n. 76/2021, modificato ed integrato con D.L. n. 172/2021), requisiti essenziali per l'esercizio della professione/per lo svolgimento della relativa prestazione lavorativa;
 - alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, con indicazione negli stessi delle date di inizio dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 55.731,00= (importo quantificato per n. 32 ore sett.li), per ciascun dirigente, definita con riferimento allo stipendio tabellare ed alla vacanza contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell'ente;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
